

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3292 del 09/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PODENZANO, LOC. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4, RICHIESTA DALLA DITTA ABSOLUTE SPA PER L'ATTIVITÀ DI "COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3378 del 06/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PODENZANO, LOC. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4, RICHIESTA DALLA DITTA ABSOLUTE SPA PER L'ATTIVITÀ DI "COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 3236 del 27/06/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1297 del 01/08/2022, acquisito al prot. Arpaee n. 126979 del 01/08/2022 per l'attività di *"costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive"* svolta dalla ditta "ABSOLUTE SPA" (C.F./P.IVA 01359770334), nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico*;
- con Determinazione dirigenziale n. det - amb 4233 del 23/08/2023 è stata aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3236/2022, (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 13483 del 11/09/2023);

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero in data 20/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 234742 del 30/12/2024 – pratica Sinadoc 42190/2024 - dal procuratore della ditta ABSOLUTE SPA (C.F./P.IVA 01359770334), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di per l'attività di *"costruzione imbarcazioni da diporto e sportive"* svolta nello stabilimento sito in Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, Via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, a n. 2 scarichi derivanti dalla reimmissione in falda sotterranea delle

acque utilizzate per scopi geotermici, ex art. 104 del D.lgs n. 152/2006 (proseguimento senza modifiche);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (proseguimento senza modifiche);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le matrici "scarichi" e "impatto acustico", la ditta ha dichiarato il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- art. 104 del D.lgs n. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 8736 del 16/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; con la medesima nota ARPAE SAC ha chiesto al Comune di Podenzano di rappresentare eventuale necessità di documentazione relativa alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 33407 del 20/02/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;

- con nota prot. n. 47075 del 12/03/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. n. 78122 del 28/04/2025, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 82715 del 05/05/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 85175 del 08/05/2025, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- nota prot. n. 930 del 29/01/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 17568 in pari data) con cui il Comune di Podenzano ha espresso parere favorevole relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" ed ha comunicato di non avere necessità di documentazione in ordine alla matrice "impatto acustico";

ATTESO che:

- l'Azienda USL di Piacenza, convocata alla Conferenza dei Servizi con la suddetta prot. n. 33407/2025, non ha trasmesso la propria determinazione (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera, come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015"), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "ABSOLUTE SPA" (C.F./P.IVA 01359770334), per l'attività di *"costruzione imbarcazioni da diporto e sportive"* svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale della Ditta), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "ABSOLUTE SPA" (C.F./P.IVA 01359770334), per lo stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4, relativamente all'attività di "costruzione imbarcazioni da diporto e sportive", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. a) Autorizzazione per n. 2 scarichi S1 e S2 derivanti dalla reimmissione in falda sotterranea delle acque utilizzate per scopi geotermici, ex art. 104 del D.Lgs n. 152/2006, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione n. det-amb 3236 del 27/06/2022, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. det- amb 4233 del 23/08/2023;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione per n. 2 scarichi S1 e S2 derivanti dalla reimmissione in falda sotterranea delle acque utilizzate per scopi geotermici, ex art. 104 del D.Lgs n. 152/2006, in cui si riportano, per il buon ordine, per i suddetti scarichi, le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. det-amb 3236 del 27/06/2022, (aggiornata con D.D. n. det- amb 4233 del 23/08/2023);

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per le matrici "acqua" e "impatto acustico", è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 01/08/2022**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 1297), da parte del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 3236 del 27/06/2022, (successivamente aggiornata);

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc 42190-24 (Attività istruttoria n. 12/2025)	
ABSOLUTE SPA (C.F./P.IVA 01359770334) - Attività di "costruzione imbarcazioni da diporto e sportive" - Stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4	
DESCRIZIONE	
L'istanza di modifica sostanziale è stata presentata in quanto, per sfruttare al massimo la propria capacità produttiva, a seguito della messa in servizio del reparto di laminazione di cui alle emissioni E18 e E19, la ditta intende aumentare i consumi massimi annui e giornalieri di materie prime come segue:	
consumi annui	
resina	430000 kg/anno
gelcoat	74000 kg/anno
catalizzatore	8000 kg/anno
acetone	100000 kg/anno
Consumi giornalieri	
resina	1955 kg/d
gelcoat	336 kg/d
catalizzatore	36 kg/d
acetone	455 kg/d
L'input di COV dell'acetone, comprensivo del quantitativo recuperato con la distillazione è pari a 180000 kg/anno. I locali saranno mantenuti in costante depressione, ciò comporterà un incremento delle concentrazioni di COV alle emissioni convogliate.	
La modifica comporta un aumento di emissioni odorigene ed al proposito il gestore precisa che l'attività non è mai stata oggetto di segnalazioni. Per quanto riguarda le emissioni diffuse viene specificato che il loro apporto nell'impatto odorigeno aziendale è minoritario, poiché gli impianti di aspirazione dei reparti di laminazione lavorano in depressione, minimizzando la fuoriuscita di inquinanti anche in caso di apertura delle porte di uscita ed ingresso. Il gestore reputa che le sorgenti di emissioni diffuse possano derivare dalla movimentazione dei semilavorati, che prevedono l'apertura di portoni di considerevoli dimensioni, causando la momentanea ed estemporanea fuoriuscita di aria dai reparti di laminazione.	
L'emissione complessivamente stimata è pari a 151200 kg/anno di cui 23800 kg/anno sottoforma di emissione diffusa. Viene stimato un aumento del 14,5% di stirene in emissione.	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
EMISSIONE N. E1 REFILATURA E LEVIGATURA	
Portata massima	100000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E2 LAMINAZIONE	
Portata massima	166000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E3 LAMINAZIONE	
Portata massima	166000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	

Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 LAMINAZIONE

Portata massima	83000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FALEGNAMERIA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

EMISSIONE N. E7 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 FALEGNAMERIA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

EMISSIONE N. E12 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 PULIZIA REPARTO MONTAGGIO

Portata massima	2400	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 SIGILLATURA RINFORZI

Portata massima	64000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15A LAMINAZIONE

Portata massima	90000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15B LAMINAZIONE

Portata massima	90000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16A CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16B CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 LAMINAZIONE

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 LAMINAZIONE

Portata massima	95500	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	16,5	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 LAMINAZIONE

Portata massima	95500	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	16,5	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 345 KW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse. In particolare le operazioni di gelcoattatura, laminazione, polimerizzazione, rinforzatura, sigillatura e rifilatura devono essere svolte negli appositi locali, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Questi dovranno essere mantenuti in costante depressione in modo da minimizzare le emissioni diffuse, in particolare, dei COV;
- 2) in caso di funzionamento delle linee di aspirazione a servizio di più postazioni in condizioni diverse da quelle progettate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione delle emissioni;
- 3) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 4) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 5) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 6) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- 12) per le emissioni E7, E8, E9, E12, E16A, E16B e E20 limitatamente agli inquinanti polveri ed ossidi di zolfo, fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici miranti alla ricerca di detti inquinanti a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- 13) i monitoraggi miranti alla verifica del rispetto del limite di COV devono riportare le singole sostanze presenti in emissione;
- 14) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 15) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
 - **Composti organici volatili**: UNI CEN/TS 13649:2015;
- 16) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 17) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 18) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 19) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 20) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della

misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

- 21) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 22) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 23) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 24) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 25) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 26) il gestore non deve superare i seguenti consumi massimi **annui**:
- | | |
|---|----------------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 430000 kg/anno |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso | 74000 kg/anno |
| catalizzatore | 8000 kg/anno |
| acetone | 100000 kg/anno |
- 27) il gestore non deve superare i seguenti consumi massimi **giornalieri**:
- | | |
|---|-----------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 1955 kg/d |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso | 336 kg/d |
| catalizzatore | 36 kg/d |
| acetone | 455 kg/d |
- 28) **il gestore non deve superare un emissione totale annua di COV pari a 151200 kg/anno ed un'emissione diffusa massima annua di COV pari a 23800 kg/anno;**
- 29) i consumi giornalieri di resina poliestere, gelcoat, catalizzatore, acetone, nonché di adesivo e sigillante silicone utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 30) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposto un piano gestione dei solventi evidenziante gli input e gli output di COV, nonché una **stima dell'emissione totale annua di COV e dell'emissione diffusa** dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- 31) **qualora l'attività dovesse determinare emissioni odorigene tali da determinare un disturbo presso i recettori, dovrà essere svolta una campagna di determinazione delle ricadute di odori da svolgersi secondo le modalità da concordarsi con il Comune, con il ST di Arpae di Piacenza e con il**

Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;

- 32) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E2, E3, E4, E15A, E15B, E17, E18, E19 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
- 33) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 34) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 35) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 78122 del 28/04/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 e S2 derivanti dalla reimmissione in falda sotterranea delle acque utilizzate per scopi geotermici, ex art. 104 del D.lgs n. 152/2006

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 42190-24 (Attività istruttoria n. 11/2025)
ABSOLUTE SPA (C.F./P.IVA 01359770334) - Attività di <i>“costruzione imbarcazioni da diporto e sportive”</i> - Stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4.
DESCRIZIONE
La Ditta è in possesso dell'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per n° 2 scarichi (S1 e S2) derivanti dalla reimmissione in falda sotterranea delle acque utilizzate per scopi geotermici, ex art. 104 comma 2 del D.lgs n. 152/2006. La ditta ha dichiarato il <u>“proseguimento senza modifiche”</u> per la matrice scarichi. Si riporta la descrizione degli scarichi S1 e S2 inserite nelle precedenti Autorizzazioni (AUA D.D. n. Det-Amb 1715 del 10/04/2018, richiamata dall'AUA D.D. n. Det-Amb 3236 del 27/06/2022, aggiornata con D.D. n. Det-Amb 4233 del 23/08/2023): - le acque utilizzate per scopi geotermici (produzione di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale dello stabilimento in oggetto) vengono scaricate in acque sotterranee mediante n° 2 pozzi di reimmissione dando origine a n° 2 scarichi (S1 ed S2); - il sistema geotermico è di tipo “Open Loop”, in quanto l'acqua, dopo l'utilizzazione geotermica, viene reimpressa in falda in un pozzo diverso da quello utilizzato per l'emungimento; - le acque utilizzate per scopi geotermici vengono scaricate nella medesima falda delle acque emunte; - lo stabilimento è interessato anche dallo scarico di acque reflue domestiche, nonché da acque piovane e di dilavamento in pubblica fognatura (non soggette ad autorizzazione).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, <u>per gli scarichi S1 e S2</u> derivanti dalla reimmissione in falda sotterranea delle acque utilizzate per scopi geotermici (ex art. 104 comma 2 del D.lgs n. 152/2006), le prescrizioni già impartite con AUA D.D. n. Det-Amb 3236 del 27/06/2022, aggiornata con D.D. n. Det-Amb 4233 del 23/08/2023: a) sulle acque di resa devono essere effettuati con cadenza almeno semestrale (periodo estivo e periodo invernale) i controlli per i parametri Temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox, carica batterica totale a 20°C e portata; b) i dati del monitoraggio di cui sopra devono essere resi disponibili all'autorità di controllo; c) nel caso si verificano imprevisti che modifichino, anche provvisoriamente, il regime e la qualità degli scarichi, la ditta in oggetto deve: - immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'Arpae (SAC e ST) e all'A.U.S.L. di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; - attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata; - dare comunicazione ai medesimi Enti una volta ripresa la piena efficienza; d) la Ditta in oggetto deve preventivamente comunicare all'ARPAE, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.